

# COMUNE DI ALESSANDRIA

Analisi CAF – aggiornamento sullo sviluppo delle  
macro-azioni di miglioramento  
(Common Assessment Framework)

31 marzo 2017

## ***2) Rivisitazione sistema delle partecipate***

### *Affidamenti in house: pubblicate le Linee Guida n.7*

Con Determinazione n. 235 del 15/02/2017 sono state approvate le Linee Guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominate «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016». Le suddette linee guida disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'Elenco (di cui all'art. 192, comma 1, del codice) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house, di cui all'art. 5 del codice, e hanno carattere vincolante.

© Delfino & Partners spa – 14.03.2017

Per completezza d'informazione si accludono (**vedi all.n.1**) le Linee Guida de qua.

### *Soglia di fatturato per la dismissione delle partecipate: chiariti i criteri per la determinazione*

La Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna, con la deliberazione [n. 54/2017](#), si è espressa in merito al corretto significato del termine “fatturato”, come individuato ai fini della razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 20 comma 2 let. d) del D.Lgs. n.175/2016, ritenendo che lo stesso coincida con l'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio.

In particolare, la Corte dei Conti Emilia-Romagna specifica come per “fatturato” debba intendersi l'ammontare complessivo “dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche”. In sostanza, si tratta “della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di determinare il risultato della “gestione caratteristica” dell'impresa”.

“Tale nozione”, conclude la Corte, “è quella che meglio corrisponde alle finalità perseguite dal legislatore con la norma in esame, il cui evidente obiettivo è quello di indurre le pubbliche amministrazioni a dismettere o, comunque, a superare, attraverso la predisposizione di appositi piani di razionalizzazione, le partecipazioni in società di ridotte dimensioni economiche”.

© Delfino & Partners spa – 29.03.2017

### *Gruppo A.M.A.G.*

Con propria deliberazione n.33 del 22/03/2017 il Consiglio comunale ha approvato la costituzione della *NewCo Telenergia s.r.l.*, partecipata al 10% dalla capogruppo AMAG S.p.A., prendendo atto, al contempo, dello Statuto e dei Patti parasociali della società.

Tale decisione è conseguente all'approvazione dell'aggiornamento del business plan del Gruppo AMAG, riferito al periodo 2016–2020 (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 02/03/2017), con cui sono state tracciate le linee di sviluppo e strategiche per il settore del teleriscaldamento.

Le suddette linee presupponevano, infatti, la costituzione di specifico nuovo soggetto giuridico, in partenariato con la Società EGEA Produzioni e Teleriscaldamento s.r.l., per la gestione del contratto di concessione per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento nel territorio comunale, aggiudicato a favore dell'associazione temporanea d'impresa costituita da AMAG S.p.A. (10% del capitale sociale) ed EGEA (90% del capitale sociale).

### **3) Riorganizzazione della macchina**

#### *Esteralizzazione dei Servizi*

Un Comune ha richiesto ai giudici della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Friuli Venezia Giulia se, a causa della totale mancanza di personale addetto al Servizio dell'Area Economico-Finanziaria, è possibile ricorrere alla esternalizzazione dello stesso o comunque procedere all'assunzione temporanea di personale. Considerata l'attualità e la rilevanza dell'argomento in questione, per opportuna conoscenza si acclude un interessante commento al parere formulato con deliberazione n.4 del 09/03/2017 dal suddetto Organo di controllo (**vedi all.n.2**).

### *Ricognizione eccedenze di personale anno 2017*

Con propria deliberazione n.49 del 08/03/2017, ad oggetto “Ricognizione eccedenze di personale anno 2017”, la Giunta comunale ha dato atto che, nell’attuale organico dell’Ente, sulla base delle risultanze di cui all’art.6, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001, per l’anno in corso non risultano situazioni di esubero o eccedenze di personale. Nel contesto del medesimo atto si è pertanto stabilito che non trovano applicazione i vincoli posti dall’art.33 del sopra citato decreto, come modificato dall’art.16 della Legge n.183/2011 (**vedi all.n.3**).

L’istituto della verifica delle eccedenze e dei sovrannumero è, di fatto, condizione imprescindibile per poter programmare nuove assunzioni.

Per completezza d’informazione si riporta a margine la tabella attinente al personale di ruolo nell’Ente alla data del 31/03/2017.

Categoria	n° dipendenti di ruolo
	31 marzo 2017
Dirigenti (*)	8
Cat. D	144
Cat. C	273
Cat. B	159
Cat. A	28
<b>totale</b>	<b>612</b>

(\*) a decorrere dal 1° febbraio 2016, uno dei dirigenti dell’Ente (dott.ssa Biscaldi) è stato incaricato della Direzione dell’ASM Costruire Insieme

### **5) Piano di razionalizzazione della spesa**

#### *Gli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione*

In allegato (**vedi all.n.4**) si riporta un’interessante tabella del MEF – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, in cui, sinteticamente, si illustrano gli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per la P.A. (*Convenzione, Accordo Quadro, MEPA, Sistema Dinamico di Acquisto della PA*).

## ***6) Potenziamento del sistema di Pianificazione e Controlli***

### **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017-2019**

Con la deliberazione n.73 del 29/03/2017 la Giunta comunale ha provveduto all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019, nel rispetto degli indirizzi in precedenza definiti con propria deliberazione n.17 del 31/01/2017.

Nel contesto del medesimo atto, l'Organo esecutivo ha dato mandato al Segretario Generale, in fase di predisposizione del PEG 2017-2019, di individuare – quale obiettivo trasversale – la reingegnerizzazione dei processi/procedimenti, anche al fine della rivisitazione della mappatura delle aree a rischio di corruzione.

## ***8) Documenti di Programmazione***

### **Rendiconto 2016**

Ai sensi dell'art. 227, comma 2 del Tuel, entro il 30 aprile l'Organo consiliare deve provvedere all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, tenuto motivatamente conto della relazione dell'Organo di revisione.

Per completezza d'informazione si acclude un prospetto riepilogativo attinente agli elementi essenziali e agli allegati del suddetto documento (**vedi all.n.5**).

### **Bilancio consolidato**

La Corte dei Conti Lombardia, con il parere n. 64/2017/PAR, rispondendo alla richiesta di un Comune sulla definizione del “*gruppo amministrazione pubblica*”, conferma l'applicazione letterale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.118/2011 e nell'allegato 4/4 “*Principio contabile concernente il bilancio consolidato*”, evidenziando tuttavia alcune osservazioni, sintetizzate in un'interessante nota dello Studio Delfino (**vedi all.n.6**).

### **Dissesto: chiusura della procedura**

Con propria deliberazione n.46 dell'08/03/2017, ad oggetto "Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Adempimenti successivi alla chiusura della procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria in merito ai debiti ammessi e non transatti" l'Organo esecutivo ha preso atto che, dal piano di estinzione OSL, "è possibile evincere che per un totale di euro 26.755.106,84 sussistono debiti riconosciuti dall'Organismo stesso, ma non liquidati per mancata accettazione della proposta transattiva da parte del creditore, così suddivisi:

- Debiti verso soggetti terzi non partecipati riconosciuti privilegiati 2.239.506,06 €
- Debiti verso soggetti terzi non partecipati 4.467.986,46 €
- Debiti verso soggetti terzi partecipati dall'Ente in attività o in liquidazione 17.099.490,85 €
- Debiti verso soggetti terzi partecipati in fallimento 2.948.123,47 €".

La Giunta, pertanto, ha deliberato di procedere:

- al pagamento integrale in linea capitale (oneri fiscali inclusi) dei debiti non transatti verso soggetti terzi non partecipati ammessi al dissesto finanziario e classificati privilegiati dall'OSL;
- alla predisposizione di una seconda proposta transattiva per i debiti verso soggetti terzi, ammessi al dissesto finanziario e classificati non privilegiati dall'OSL (60% per i crediti risalenti agli esercizi 2010 e 2011; 70% per i crediti risalenti agli esercizi 2008 e 2009; 80% per i crediti risalenti agli esercizi 2007 e precedenti).

Si dovrà altresì provvedere ad analizzare le singole posizioni dei soggetti partecipati, tenuto conto delle partite a debito e a credito in essere.



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 1*  
*Analisi CAF – Approfondimento a marzo*

31 marzo 2017

Centro Stampa Comunale



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016».

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017



## Sommario

1. OGGETTO .....	3
2. CONTENUTO DELL'ELENCO .....	3
3. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO .....	4
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	4
5. AVVIO DEL PROCEDIMENTO .....	5
6. LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE E AGLI ARTT. 4 E 16 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.....	6
7. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI .....	8
8. LA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO.....	9
9. ENTRATA IN VIGORE.....	10

## 1. OGGETTO

- 1.1 Le presenti linee guida disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi *in house* di cui all'art. 5 del codice (di seguito, "Elenco") e hanno carattere vincolante.

## 2. CONTENUTO DELL'ELENCO

- 2.1 L'Elenco contiene le seguenti informazioni:

- a) Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (controllante o controllanti)
- b) Codice fiscale
- c) Sede
- d) Organismo *in house* nei cui confronti si vogliono operare affidamenti diretti
  1. Denominazione
  2. Codice fiscale
  3. Atto deliberativo di costituzione/acquisto partecipazioni (data e tipologia di atto)
  4. Forma giuridica
  5. Stato dell'organismo *in house* (in attività, in liquidazione, etc.)
  6. Sede legale
  7. Oggetto sociale
  8. Settori di attività
  9. Detenzione di quote di partecipazione nell'organismo (quote di partecipazione diretta e indiretta e, in questo caso, indicazione della «società tramite»)
  10. Presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge
  11. Indici della presenza del controllo analogo di cui agli artt. 5 del Codice e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175:
    - Presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo *in house* società (nominativo – codice fiscale – inizio e fine incarico – compensi)
    - Clausole statutarie
    - Patti parasociali
  12. Clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'*organismo in house*.

- e) denominazione delle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori che in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 5 del Codice e 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, hanno manifestato l'intenzione di operare affidamenti diretti all'organismo *in house* controllato dal soggetto iscritto nell'Elenco, in forza di un controllo orizzontale, invertito o a cascata
- f) data di presentazione della domanda
- g) estremi del provvedimento di iscrizione nell'Elenco
- h) estremi del provvedimento di cancellazione.

### 3. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

- 3.1 Sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi *in house* in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.
- 3.2 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis.

### 4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 4.1 La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dalle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.
- 4.2 Nel caso di controllo a cascata (art. 5, comma 2, del Codice), invertito o orizzontale (art. 5, comma 3), la domanda di iscrizione dovrà contenere tutte le informazioni utili a dimostrare il controllo analogo sull'organismo *in house*.
- 4.3 Nel caso in cui il controllo su un organismo *in house* sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del Codice, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione.
- 4.4 La domanda è presentata in modalità telematica accedendo al sito *web* dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile *on line*.
- 4.5 L'Autorità acquisisce d'ufficio le informazioni richieste nella domanda di cui al punto precedente già contenute nelle proprie banche dati o disponibili presso altre banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni. Le informazioni non disponibili attraverso l'accesso alle predette banche dati sono comunicate all'Autorità dai soggetti istanti mediante l'applicativo *on line* di cui al precedente punto 4.4.

- 4.6 Delle domande pervenute sarà data evidenza nell'Elenco con indicazione della data di presentazione.

## 5. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- 5.1 I procedimenti per l'iscrizione nell'Elenco sono avviati secondo l'ordine di ricezione della domanda.
- 5.2 Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione è avviato il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dall'avvio dello stesso. Tale termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso. Di tali termini è data comunicazione ai soggetti richiedenti mediante l'applicativo di cui al punto 4.4; le date di avvio e di conclusione del procedimento sono pubblicate nell'Elenco.
- 5.3 In fase di prima applicazione della presente disciplina, l'Autorità si riserva la possibilità di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco con modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili. Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo *in house*, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice.
- 5.4 All'esito positivo delle verifiche, effettuate secondo le modalità e i criteri indicati nel punto 6, l'ufficio competente dispone l'iscrizione nell'Elenco dandone comunicazione al soggetto richiedente. A partire da tale data, i riferimenti relativi all'iscrizione nell'Elenco sono riportati negli atti di affidamento all'organismo *in house* (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.).
- 5.5 Nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, l'Autorità comunica al soggetto richiedente le risultanze istruttorie, indicando gli elementi ritenuti carenti e invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni. Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può impegnarsi ad eliminare la causa ostativa all'iscrizione medesima nel termine massimo di 60 giorni. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dall'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie fino alla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle controdeduzioni o per l'eliminazione della causa ostativa all'iscrizione. L'Autorità, esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:
- a) riscontrare la sussistenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, disporre l'iscrizione nell'Elenco, dandone comunicazione al soggetto richiedente, nel caso in cui sia accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;

- b) riscontrare l'assenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, disporre il diniego di iscrizione nell'Elenco.
- 5.6 Il provvedimento finale di accertamento negativo dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l'iscrizione nell'Elenco è comunicato al soggetto istante e indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresì, il termine e la possibilità di impugnazione innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sull'Elenco.
- 5.7 Il provvedimento di accertamento negativo comporta l'impossibilità di operare mediante affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo *in house* oggetto di verifica. Per i contratti già aggiudicati mediante il modulo dell'*in house providing* l'Autorità può esercitare il potere di raccomandazione vincolante di cui all'art. 211, comma 2, del d.lgs. 50/2016. Il provvedimento di accertamento negativo non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi alla base del provvedimento medesimo.

## 6. LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE E AGLI ARTT. 4 E 16 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

- 6.1 L'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente.
- 6.2 L'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo partecipato, che lo stesso abbia come **oggetto sociale esclusivo** una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.
- 6.3 Ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.
- 6.3.1 Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative:
- a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:
    - la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'*in house providing*, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
    - la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni

societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.

- b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:
  - la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
  - la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
  - la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo *in house*;
  - la previsione di controlli ispettivi;
  - il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.
- c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo *in house* e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

**6.3.2** A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:

- a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;
- c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
- d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;
- e) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

**6.3.3** La sussistenza del requisito del controllo analogo è accertata dall'Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l'esame degli atti costitutivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi coinvolti. L'onere della prova è posto a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore che, al momento della presentazione della domanda di

iscrizione nell'Elenco o a richiesta dell'Autorità, deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria.

**6.3.4** L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione utile, quale - a titolo esemplificativo - delibere assembleari, determinazioni dell'organo amministrativo, contratti di affidamento, documenti di programmazione, ecc., laddove ritenuti utili per la completezza dell'istruttoria.

**6.3.5** Tenuto conto delle diverse forme di controllo analogo individuate dall'art. 5 del Codice, l'Autorità esegue le seguenti verifiche:

- a) in caso di *in house* «a cascata», (l'amministrazione A controlla un soggetto *in house* B che a sua volta controlla l'organismo *in house* C - A concede affidamento diretto a C), l'Autorità verifica la sussistenza del controllo analogo di A su B e di B su C al fine di consentire l'iscrizione nell'Elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti a C;
- b) in caso di *in house* «verticale invertito» o «capovolto» (A controlla B che è un'amministrazione aggiudicatrice - B concede un affidamento diretto ad A), le verifiche da svolgere ai fini dell'iscrizione nell'Elenco sono le medesime previste per l'*in house* classico;
- c) in caso di *in house* «orizzontale» (A controlla sia B che C - B concede un affidamento diretto a C), i requisiti dell'*in house* sono controllati sia con riferimento al rapporto tra A e B che al rapporto tra A e C.
- d) in caso di controllo congiunto, è verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 5, comma 5, del Codice.

**6.4** L'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, **l'assenza di partecipazione di capitali privati**, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge. In tali casi eccezionali, l'Autorità accerta che la partecipazione di soggetti privati prescritta da norme di legge non comporti controllo, poteri di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'organismo *in house*, compiendo le medesime verifiche descritte per la valutazione della sussistenza del controllo analogo.

**6.5** L'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che **oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati** dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire **economie di scala o altri recuperi di efficienza** sul complesso dell'attività principale dell'organismo *in house*.

**6.6** Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l'accertamento in merito alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco è effettuato tenuto conto delle particolari disposizioni normative applicabili al caso concreto.

## **7. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI**

- 7.1 L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore iscritto nell'Elenco deve tempestivamente comunicare all'Autorità, mediante l'applicativo *on line*, ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere sui requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco.
- 7.2 La corrispondenza tra l'Autorità e l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è effettuata esclusivamente tramite l'applicativo *on line* e, ove necessario, mediante posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

## 8. LA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

- 8.1 La conoscenza della carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco, in qualsiasi modo acquisita da parte dell'Autorità, anche all'esito di controlli periodici a campione sugli iscritti, comporta l'avvio di un procedimento finalizzato ad accertare il mantenimento o la perdita delle condizioni necessarie per l'iscrizione.
- 8.2 Il procedimento di cui al precedente punto 8.1 è avviato anche laddove l'Autorità o gli altri enti preposti alla vigilanza sulle società a partecipazione pubblica accertino il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli organismi *in house* nello svolgimento della propria attività, delle disposizioni contenute nell'art. 5 del Codice e negli artt. 4 e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
- 8.3 L'Autorità comunica all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessato l'avvio del procedimento di cancellazione, invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni.
- 8.4 Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può impegnarsi a eliminare la causa ostativa all'iscrizione nel termine massimo di 60 giorni.
- 8.5 Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni. Tale termine è sospeso dall'invio della comunicazione di avvio fino alla scadenza dei termini assegnati per la presentazione delle memorie e per l'eliminazione della causa ostativa. Il procedimento è sospeso, altresì, per una sola volta e al massimo per 30 giorni, in caso di approfondimenti istruttori o di richiesta di integrazione documentale.
- 8.6 L'Autorità, esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:
- a) disporre il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco, dandone comunicazione al soggetto richiedente;
  - b) adottare il provvedimento finale di cancellazione.
- 8.7 Il provvedimento finale di cancellazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresì, il termine e la possibilità di impugnazione innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sull'Elenco.
- 8.8 Dalla data di cancellazione dall'Elenco, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non può effettuare nuovi affidamenti diretti in favore dello specifico organismo *in house* oggetto di accertamento. Per i contratti già aggiudicati mediante il



modulo dell'*in house providing* l'Autorità può esercitare il potere di raccomandazione vincolante di cui all'art. 211, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

## 9. ENTRATA IN VIGORE

- 9.1 Le presenti linee guida entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 9.2 A partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento *in house*. La mancata trasmissione all'Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti con l'applicativo *on line* di cui al punto 4.4, oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri da parte dei soggetti di cui al punto 3, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016.
- 9.3 Fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti *in house*, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice.

Il Presidente  
*Raffaele Cantone*

Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 7 marzo 2017

Il Segretario Maria Esposito



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 2*  
*Analisi CAF – Approfondimento a marzo*

31 marzo 2017

Centro Stampa Comunale

## I Comuni possono esternalizzare i servizi dell'area Economico-Finanziaria?

**Per un Comune è possibile ricorrere alla esternalizzazione dello stesso o comunque procedere all'assunzione temporanea di personale addetto al servizio dell'Area Economico-Finanziaria?**

Pubblicato da [lenteubblica.it](http://lenteubblica.it) il 23 marzo 2017

---

Un Comune ha richiesto ai giudici della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Friuli Venezia Giulia se, a causa della totale mancanza di personale addetto al servizio dell'Area Economico-Finanziaria, è possibile ricorrere alla esternalizzazione dello stesso o comunque procedere all'assunzione temporanea di personale.

Relativamente alla esternalizzazione dei servizi degli Enti locali, vale la pena di evidenziare che la norma di riferimento è quella contenuta nel [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#) (c.d. TUIP), recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, che all'art.6-bis detta specifiche disposizioni in materia di misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

In base a detta previsione, le pubbliche Amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del TUIP) nonché gli Enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le Amministrazioni interessate dai processi in argomento provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle Amministrazioni che attivano i processi di cui sopra vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

Tale disciplina, introdotta dall'art.22, co.1, della [legge 18 giugno 2009, n. 69](#) recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ricalca analoghi istituti già contemplati dall'art.29, co.1, della legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria per il 2002) secondo cui "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a: a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione; b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza; c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara

pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b)”.

Essendo questo il quadro di riferimento per i processi di c.d. “esternalizzazione” dei servizi pubblici locali, vale la pena di evidenziare che l’ambito di estensione di tale istituto può riguardare tutti i cosiddetti servizi pubblici di rilevanza economica, rimanendo però escluse da tali fattispecie le funzioni pubbliche essenziali che il Comune deve svolgere direttamente, non potendo essere appaltate a soggetti esterni, in quanto si tratta di funzioni strettamente connaturate al soggetto pubblico che ne è titolare.

In tal senso, ha avuto modo di esprimersi anche la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con il parere n.355/2012/PAR con cui si è affermato che “in via preliminare, si rammenta che ogni la scelta amministrativa, quando realizzata spendendo la capacità negoziale di diritto comune dell’ente (art. 1 e 1-ter della [L. n. 241 del 1990](#)), presuppone due momenti volitivi distinti, articolabili in una fase pubblicistica, di carattere prodromico, e una propriamente negoziale: la prima è sostanzialmente riconducibile alla determinazione a contrarre, fase preliminare di ogni procedura ad evidenza pubblica. La struttura bifasica dell’agire di diritto comune degli enti pubblici è stata messa in evidenza dal Consiglio di Stato, nell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2011: in tale arresto il Supremo Consesso amministrativo ha evidenziato che gli atti pubblicistici vanno, sul piano logico, cronologico e giuridico, tenuti nettamente distinti dai successivi atti negoziali cui sono prodromici. Nell’atto amministrativo si condensano le valutazioni sugli interessi pubblici (espressi dalla legge con l’indicazione degli scopi e dei limiti all’agire giuridico dell’amministrazione) che, sul piano negoziale, il più delle volte, rimangono estranei alla causa giuridica, segnalandosi come meri “motivi”, di norma irrilevanti per il diritto privato. Nel caso di negozi con cui si realizza un’esternalizzazione, la preliminare decisione pubblicistica deve riscontrare che la decisione di esternalizzare persegua l’efficientamento della p.a. e non si ponga in contrasto con i limiti ordinamentali, tanto di carattere interno, quanto di carattere esterno”.

Ne consegue che per gli Enti locali sarà possibile procedere all’attivazione di processi di esternalizzazione di servizi pubblici a rilevanza economica, purché tale scelta produca “economie di gestione”, precipuamente con riferimento ai servizi di cui agli articoli 112 e seguenti del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (TUEL – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), dovendo invece necessariamente continuare ad essere svolte in via diretta tutte quelle attività che sono connaturate all’esistenza stessa dell’Ente, incluse tra queste ultime le attività dell’area economico-finanziaria e di redazione del bilancio.

[Fonte: Corte dei Conti - Sezione Controllo Friuli Venezia Giulia – deliberazione n.4 del 09/03/2017](#)



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 3*  
*Analisi CAF – Approfondimento a marzo*

31 marzo 2017

Centro Stampa Comunale

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

Vigente al: 7-4-2017

**Capo III**

**Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi**

Articolo 33

(Eccedenze di personale e mobilita' collettiva)

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'.

8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con

esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. (43) ((48))

-----  
AGGIORNAMENTO (35)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 9, comma 25) che " In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale."

-----  
AGGIORNAMENTO (43)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 16, commi 2 e 3) che "2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge."

-----  
AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 12) che "Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico".



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 4*  
*Analisi CAF – Approfondimento a marzo*

31 marzo 2017

Centro Stampa Comunale



# Gli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nella PA

Strumento	Descrizione
Convenzione	La Convenzione quadro è un contratto, sulla base del quale le Imprese fornitrici s'impegnano ad accettare, alle condizioni e ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni, sino alla concorrenza di un predeterminato quantitativo - importo complessivo. Le Pubbliche Amministrazioni possono così emettere ordinativi on-line di fornitura direttamente nei confronti delle Imprese aggiudicatrici, con le quali intrattengono rapporti contrattuali autonomi.
Accordo Quadro	L'Accordo Quadro è un contratto concluso tra una o più Amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Mercato Elettronico della PA	Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è un mercato virtuale, disponibile unicamente attraverso la rete telematica, in cui l'Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria(*), può scegliere tra prodotti simili, offerti da una pluralità di venditori che meglio rispondono alle proprie esigenze. Nell'ambito del MePA le Amministrazioni possono accedere ai cataloghi on-line e operare le opportune azioni comparative per effettuare ordini di acquisto diretti, negoziare prezzi e condizioni migliorative attraverso richieste di offerta ad hoc nonché procedere, da quest'anno, con trattative dirette.
Sistema Dinamico di Acquisto della PA	Il Sistema Dinamico di Acquisizione rappresenta, dal punto di vista teorico, un'evoluzione più sofisticata del Mercato Elettronico per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria(*), in quanto presuppone un sistema aperto e flessibile, ed è definibile come "un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice, aperto a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta conforme al capitolato d'oneri".

(\*) Soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto: euro 135.000 per le amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali; euro 209.000 per amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (art. 35 D.Lgs. 50/2016)





**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 5*  
*Analisi CAF – Approfondimento a marzo*

31 marzo 2017

Centro Stampa Comunale

## Rendiconto 2016

### *Elementi essenziali*

a) conto del bilancio;

b) conto economico (\*) (\*\*)

c) conto del patrimonio ora Stato patrimoniale (\*)

(\*) per i Comuni < 5.000 abitanti che hanno optato rinvio ex art. 232 Tuel si redige con previgente modulistica

(\*\*) non obbligatorio (per l'ultima volta) per i Comuni con popolazione < 3.000 abitanti

### *Allegati*

1. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
4. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
5. il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
6. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
7. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
8. piano indicatori e risultati attesi (DM 22.12.2015)
9. il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
10. programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale
11. il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
12. il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
13. il prospetto dei dati SIOPE;
14. relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione ;
15. elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
16. delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;



17. delibera 2016 riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
18. conto del tesoriere;
19. conto degli agenti contabili interni ed esterni;
20. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013);
21. inventario generale;
22. nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate;
23. elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie;
24. prospetto spese di rappresentanza anno 2016
25. ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (o indirizzi internet di pubblicazione);
26. certificazione rispetto obiettivi anno 2016 vincolo pareggio di bilancio;
27. piano triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244/07, commi da 594 a 599);
28. attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;
29. relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;
30. prospetto attestante rispetto vincolo pareggio di bilancio
31. prospetto attestante rispetto spese di personale;
32. prospetti attestanti altri vincoli di finanza pubblica (limiti di spesa)
33. relazione revisori dei conti;
34. altri documenti previsti dal regolamento di contabilità

### **CONTENUTO MINIMO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE**

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e



accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi;

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;



- n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

## **CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE**

### ***Che cosa dobbiamo fare:***

1. Riclassificare il conto del patrimonio ex Dpr 194/1996 in Stato patrimoniale ex Dlgs 118/2011. Occorre agire tramite le categorie inventariali che devono essere agganciate al piano dei conti patrimoniale, che a sua volta è agganciato al codice di Stato patrimoniale.
2. Rettificare il valore dell'attivo e del passivo e adeguare i fondi. Le poste dell'attivo e del passivo possono essere rivalutate o svalutate o integrate, secondi i nuovi principi contabili. I fondi possono essere integrati o ridotti (si tratta del fondo ammortamento, fondo svalutazione crediti, fondo rischi contenzioso, fondo oneri futuri).
3. Attuare a regime l'integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale, utilizzando il piano dei conti integrato e la matrice di correlazione.

### ***Sistema contabile integrato:***

Il principio contabile All. 4/3 evidenzia: l'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:



- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 6*  
*Analisi CAF – Approfondimento a marzo*

31 marzo 2017

Centro Stampa Comunale



## Bilancio consolidato: Corte dei conti conferma ampiezza del gruppo di enti da considerare nel Gruppo

La Corte dei Conti Lombardia, con il [parere n. 64/2017/PAR](#), rispondendo alla richiesta di un comune sulla definizione del “*gruppo amministrazione pubblica*”, conferma l’applicazione letterale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e nell’allegato 4/4 “*Principio contabile concernente il bilancio consolidato*”, evidenziando tuttavia alcune osservazioni.

Nel parere richiamato, la Sezione di controllo per la Lombardia conferma pertanto come rientrino nel perimetro di consolidamento:

- le fondazioni in cui il comune nomina la maggioranza dei membri dell'organo decisionale, nonostante le particolarità che caratterizzano l'istituto;
- gli enti strumentali partecipati, diversi dalle società e dagli organismi partecipati, per i quali il comune nomina parte dei rappresentanti dell'organo decisionale, ma non la maggioranza, nonostante il potenziale effetto distorsivo dovuto all'incidenza delle soglie di irrilevanza per i comuni di piccole dimensioni.

Più in particolare, i Magistrati, evidenziando dapprima le disposizioni normative in materia e gli obiettivi posti in essere dal Legislatore, richiamano le indicazioni fornite dalla deliberazione n. 9/2016/INPR della Sezione delle Autonomie sulla definizione del “*gruppo amministrazione pubblica*” dove è stato rilevato come “*le prime esperienze di consolidamento abbiano dimostrato che, a fronte della previsione contenuta nel decreto legislativo (art. 11-bis d.lgs. n. 118 del 2011), che sembra imporre l’inserimento nel perimetro di un ampio numero di organismi (organismi, aziende ed enti strumentali; società controllate e partecipate), l’applicazione della soglia di rilevanza prevista dal principio contabile applicato, di fatto, potrebbe comportare l’effetto distorsivo dell’esclusione dall’area di consolidamento di un gran numero di società, tra cui proprio quelle che godono di affidamenti in house e che, comunque, ricavano dal pubblico le risorse per il proprio sostentamento*” (...) la citata deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9/2016/INPR ha precisato che, ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni sul consolidamento dei bilanci, poiché l’esonero dal relativo obbligo è rimesso ad una valutazione discrezionale degli enti locali, questi ultimi non devono limitarsi ad eseguire l’operazione di calcolo prevista dal paragrafo 3 dell’allegato n. 4/4 (considerando irrilevanti i bilanci che presentano, con riferimento a ciascuno dei parametri individuati, un’incidenza percentuale inferiore a quella prevista rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell’ente capogruppo), ma devono tener conto degli ulteriori criteri dettati dal Principio contabile. In quest’ultimo è, infatti, precisato, come già ricordato, che “al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate”, fatta salva l’irrilevanza ex lege (o meglio, ex Principio) delle quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale sociale della società partecipata (...) la Sezione delle Autonomie ha concluso nel senso come l’applicazione del Principio di irrilevanza, temperato da quello di significatività, sia in grado di correggere l’effetto distorsivo sopra evidenziato, con valutazione che, allo stato, è rimessa alla discrezionalità degli enti. (...)”